Art. 2.

« Le scuole, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre a compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

« Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento didattico e all'andamento disciplinare dell'Istituto: è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

« Il Consiglio di amministrazione si compone dei delegati del Ministero e degli altri Enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole istesse. Il numero dei delegati per ciascun Ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

« Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza ed il direttore dell'Istituto sono nominati con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Mentre ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio delle sue cortesi risposte, prendo atto della promessa, da lui fatta, di contemplare nel regolamento l'ammissione dei professori incaricati di lingue alle riunioni del Consiglio accademico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

« Gl'istituti, di cui all'articolo 1°, per l'esplicazione dei loro fini, dispongono:

1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2° dei contributi del Governo e degli Enti locali ad essi assegnati;

3° dei proventi delle tasse scolastiche;

4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di Enti o di privati ».

(*È approvato*).

Art. 4.

« Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e i contratti delle Amministrazioni delle regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

« Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati ».

(*È approvato*).

Art. 5.

« Gli atti e i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato ».

(*È approvato*).

Art. 6.

« Le Regie Scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

« Sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole stesse soltanto i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'Istituto tecnico o nautico o la licenza da una regia scuola media di commercio.

« Saranno ammessi come alunni regolari quegli stranieri, che abbiano compiuto un corso di studi secondarî, che sia titolo sufficiente nella loro patria per l'ammissione in iscuole di grado universitario.

« Saranno pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

« Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fraccacreta.

FRACCACRETA. La proposta di aggiunta che intendo fare al primo comma dell'articolo 6 mi pare sia sotto i favorevoli auspicî dell'onorevole relatore.

Nel primo comma di questo articolo è detto: « Le regie Scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare secon-